

REGOLAMENTO

Per l'individuazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) nell'ASL Frosinone e la definizione delle modalità di esercizio dell'attività per l'espletamento del mandato

Art. 1

Campo di applicazione

Il presente Regolamento viene adottato in attuazione del Decreto Legislativo n°81/08, del aprile 2008 in attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il presente Regolamento disciplina le modalità di individuazione e di esercizio dell'attività per l'espletamento del mandato dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, (di seguito indicati come R.L.S).

Art. 2

Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente, gli R.L.S. costituiscono nel loro insieme, una rappresentanza che opera in forma collegiale, coordinata e sinergica, tenendo conto dell'organizzazione complessiva della ASL di Frosinone che ha come soggetti e categorie di riferimento: il personale sanitario, tecnico e amministrativo dipendente, nonché gli studenti dei corsi universitari, i tirocinanti ed in generale chiunque frequenti, autorizzato, i luoghi di lavoro della ASL di Frosinone e, in ragione dell'attività specificamente svolta, sia esposto a rischi individuati nel documento di valutazione.
2. I nominativi degli R.L.S. vengono comunicati a tutti i Dirigenti di Polo Ospedaliero e di Distretto, ai Dirigenti, ai Responsabili delle strutture presso cui prestano servizio, ed a tutti i lavoratori.
3. Gli R.L.S. sono individuati in numero minimo di 6 unità fra i lavoratori eletti nella RSU aziendale, incaricati dalle OO.SS., e nominati con apposito atto deliberativo.

Art. 3

Garanzie e tutele degli R.L.S.

L' R.L.S. non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività, e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

Art. 4

Attribuzioni degli R.L.S.

1. Le attribuzioni dell'R.L.S. sono quelle previste dal Dlgs 81/08, sezione VII, art. 50 e precisamente:
 - a. *accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;*
 - b. *è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;*
 - c. *è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;*
 - d. *è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37;*

- e. *riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;*
 - f. *riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;*
 - g. *riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37;*
 - h. *promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;*
 - i. *formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;*
 - l. *partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35;*
 - m. *fa proposte in merito alla attività di prevenzione;*
 - n. *avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;*
 - o. *può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.*
2. Agli R.L.S. deve essere garantito il diritto di accedere ai luoghi di lavoro, previa comunicazione al Responsabile della struttura e nel rispetto delle esigenze funzionali delle strutture, per assumere dai lavoratori, dai preposti e dai dirigenti tutte le informazioni attinenti alle attività ivi svolte, alle misure di prevenzione e sicurezza adottate, all'attività di formazione e informazione predisposta.
 3. Gli R.L.S. sono consultati in ordine alla designazione del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, degli Addetti al Servizio Prevenzione e Protezione e del Medico Competente,
 4. Gli R.L.S. vengono invitati dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione a partecipare insieme al Medico Competente ai sopralluoghi richiesti e debbono essere informati sull'esito dei sopralluoghi stessi.
 5. L'ASL di Frosinone deve rendere possibile, anche a mezzo di un apposito documento personale, il riconoscimento dei singoli R.L.S. e deve predisporre un codice specifico per le uscite di servizio.
 6. Gli R.L.S. debbono essere consultati nell'ambito della contrattazione collettiva integrativa che abbia come oggetto le linee di indirizzo e i criteri per la garanzia e il miglioramento dell'ambiente di lavoro, nonché per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla sicurezza che devono essere illustrati alla prima riunione periodica utile di cui al successivo art. 9.
 7. L'ASL di Frosinone e le parti sindacali, si impegnano, inoltre, a far pervenire periodicamente agli R.L.S. le informazioni che coinvolgono la sicurezza, i programmi di formazione del personale e l'attuazione delle misure in materia di igiene e sicurezza.
 8. Il datore di lavoro si impegna a far pervenire tempestivamente agli R.L.S. i verbali ispettivi provenienti dalle autorità competenti e dai servizi di vigilanza in materia di salute, sicurezza, prevenzione ed igiene.
 9. Alle specifiche richieste inoltrate in forma scritta dagli R.L.S., il datore di lavoro è tenuto a rispondere il più sollecitamente possibile, e comunque non oltre i 30 giorni.
 10. Gli R.L.S. ricevono copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché accedono ai dati di cui alla lettera r); **il documento è consultato esclusivamente in azienda ai sensi dell'art. 18 comma 1 lettera o).**
 11. Agli R.L.S. viene fornito periodicamente (almeno semestralmente) il report delle richieste di intervento inoltrate dalle Strutture Aziendali alla S.C.P.P. ed i relativi report degli interventi effettuati a seguito di tali richieste.

12. Gli R.L.S. possono promuovere e partecipare all'opera di sensibilizzazione dei lavoratori al sistema sicurezza", contribuendo a diffondere quanto ritenuto utile circa la sicurezza, la salute, la prevenzione e l'igiene sul lavoro in collaborazione con il Servizio Prevenzione e Protezione.

Art. 5

Obblighi degli R.L.S.

1. Gli R.L.S. debbono avvertire per iscritto il Datore di Lavoro, per il tramite del RSPP, nonché i Responsabili delle strutture interessate, dei rischi individuati nel corso delle visite ai luoghi di lavoro.
2. Gli R.L.S. debbono collaborare, nell'ambito delle proprie competenze, con il Datore di Lavoro, e con i servizi competenti in materia di sicurezza, prevenzione, protezione e igiene nei luoghi di lavoro, per il raggiungimento degli scopi previsti dalla normativa e di quanto stabilito dalle norme contrattuali.
3. Gli R.L.S. sono tenuti a garantire il segreto in ordine ai processi lavorativi e ai programmi di ricerca di cui vengono a conoscenza nell'esercizio del loro mandato. Sono tenuti a garantire il rispetto della privacy, il segreto industriale sui D.V.R. e sui D.U.V.R.I.. La pericolosità degli agenti chimici, fisici e biologici usati e/o prodotti nelle attività svolte non è coperta da segreto ai sensi di questo comma.
4. Gli R.L.S. nell'esercizio del loro mandato, sono tenuti a garantire discrezione e riservatezza sulle eventuali informazioni di cui venissero a conoscenza.

Art. 6

Permessi retribuiti degli R.L.S.

1. Per garantire l'effettivo esercizio delle attribuzioni proprie dei R.L.S. viene concesso un tempo adeguato in permessi retribuiti, durante l'orario di servizio, a disposizione del personale che ricopra tale carica. In caso di necessità o per particolari esigenze documentate, tali ore possono essere svolte anche oltre l'orario di servizio. In tal caso possono essere considerate ore di lavoro straordinario.
2. La ripartizione del monte ore complessivo tra i singoli rappresentanti è effettuata dagli R.L.S. stessi, secondo principi di necessità.

Art. 7

Mezzi e strumenti per l'esercizio delle funzioni

1. Al fine di consentire l'espletamento delle funzioni di rappresentanza unitaria, l'ASL di Frosinone mette a disposizione degli R.L.S. una sede appropriata preferibilmente individuata nella palazzina "S" di via A. Fabi in una stanza contigua alla sede della S.C.P.P..
2. L'ASL di Frosinone garantisce agli R.L.S. l'uso gratuito della posta interna, anche elettronica e l'utilizzo di una pagina web del sito della ASL, al fine di garantire la diffusione delle informazioni ai lavoratori relative alla salute, sicurezza, prevenzione ed igiene.
3. L'ASL di Frosinone fornisce agli R.L.S. le attrezzature, (telefono/fax, computer e stampante) il materiale e quanto necessario all'espletamento delle loro funzioni compreso l'accesso ai dati, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r), contenuti in applicazioni informatiche
4. A tal fine l'ASL di Frosinone garantisce le risorse finanziarie, nell'ambito di un budget specifico stabilito per:

- il rimborso delle spese sostenute dagli R.L.S. per gli spostamenti necessari all'espletamento dei propri compiti (rimborsi chilometrici per uso auto propria);
- coprire le spese di partecipazione a convegni e congressi, in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori nel rispetto del Regolamento per le missioni;
- il rimborso per l'acquisto (ovvero l'idonea fornitura) di materiale di cancelleria e di consumo, collegato all'uso delle attrezzature in dotazione;
- coprire le spese per abbonamenti a periodici, per l'acquisto di monografie e in genere di ogni altro materiale documentale inerente la sicurezza e la prevenzione.

Art. 8

Formazione

1. L'ASL di Frosinone si fa carico di fornire agli R.L.S. una formazione minima di 32 ore di cui 12 sui rischi specifici presenti in Azienda, che dovrà riguardare almeno i seguenti argomenti:
 - aggiornamenti normativi;
 - evoluzione dei rischi esistenti;
 - insorgenza di nuovi rischi;
 - disponibilità di nuovi dispositivi di protezione;
 - metodologie di comunicazione.
2. Gli R.L.S. possono indicare le proprie necessità in materia di formazione, partecipare all'organizzazione di tali corsi od anche organizzarli in modo autonomo, senza oneri per l'ASL di Frosinone, previo consenso del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e coordinandosi con l'Area Programmazione, Organizzazione e Innovazione.
3. Gli RLS hanno diritto, inoltre ad un aggiornamento annuale di almeno otto ore.

Art. 9

Riunione periodica per la prevenzione e la protezione dai rischi

1. Il datore di lavoro indice almeno una volta l'anno la riunione periodica per la prevenzione e la protezione dai rischi di cui all'art. 35 del D.lgs 81708/94, a cui partecipano anche gli R.L.S..
2. Le riunioni periodiche devono essere convocate con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso e con ordine del giorno scritto. Di ogni riunione deve essere redatto un verbale, a cura del designato in sede di riunione, che è tenuto a disposizione dei partecipanti per la consultazione.
3. Gli R.L.S. possono chiedere in accordo con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione convocazioni straordinarie per eventi di particolare rilevanza.

Art. 10

Modalità di consultazione

1. La consultazione degli RLS, laddove prevista dalla disciplina legislativa e contrattuale, si deve svolgere in modo da garantire la sua effettiva tempestività, (vedi punto 2. art. 9). Gli RLS hanno la facoltà di formulare proprie proposte ed opinioni sulle tematiche oggetto della consultazione secondo le previsioni di legge.
2. La consultazione degli RLS dovrà essere verbalizzata. Il verbale dovrà riportare le osservazioni e le proposte formulate dagli RLS. Gli RLS confermano l'avvenuta consultazione apponendo la propria firma sul verbale. Alla consultazione partecipa anche il Responsabile del SPP o un addetto al Servizio da questi incaricato.

3. Gli RLS hanno inoltre diritto di partecipare alle riunioni della *contrattazione integrativa* quando gli argomenti all'ordine del giorno riguardino la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, negli ambiti e nei limiti previsti dalla contrattazione nazionale. In tale ipotesi la delegazione di parte pubblica è integrata con il Responsabile del SPP o con un addetto al Servizio da questi incaricato, convocato in qualità di esperto.

Art. 11

Norma finale

Per tutto quanto non disciplinato nel presente Regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori negli ambienti di lavoro.

Frosinone, ___/___/

Il Direttore Generale